

COMUNE DI CARPINETI
Piazza Matilde di Canossa n.1,
42033 Carpineti (RE)
Verbale n. 11 del 30 novembre 2021

Parere del revisore dei conti sulla proposta di Deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto "Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione aliquote anno 2022"

L'anno 2021 il giorno 30 del mese di novembre il Revisore dei Conti del Comune di Carpineti, Dott.ssa Patrizia Arleo, presso il proprio studio sito in Parma (PR) - viale Antonio Bizzozzero 5, esaminata la documentazione ricevuta tramite e-mail in data 29 novembre 2021, redige il presente verbale per esprimere il proprio parere sulla proposta di Deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto **"Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione aliquote anno 2022"**

Richiamato

- L'art. 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) avente ad oggetto la disciplina dell'IMU;
- L'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7, del D.Lgs 267/2000, che prevede che l'Organo di revisione esprima un parere sulle proposte di applicazione dei tributi locali;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 24/06/2020 .

Visto l'articolo 42 " Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

Visto lo Statuto Comunale.

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756.

Verificato che ad oggi il decreto di cui al comma 756 non è stato ancora emanato, né risulta disponibile nel Portale del federalismo fiscale il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757.

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Ritenuto, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote del tributo come segue:

| | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>0,50 per cento</u> | <p><u>Aliquota per abitazione principale di categoria a/1 a/8 ed a/9 e relative pertinenze.</u></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p> |
| <u>1.01 per cento</u> | <p><u>Aliquota agevolata per:</u> <u>altri immobili di categoria:</u></p> <p>C/1 Negozi e botteghe C/3 Laboratori per arti e mestieri D/1 Opifici D/2 Alberghi e pensioni D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili D/4 Case di cura ed ospedali D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazioni D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale</p> |

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale |
| <u>0,80 per cento</u> | immobili di categoria: A/10 B |
| <u>0,80 per cento</u> | Abitazioni concesse in comodato a parenti entro il 2° grado e relativo garage di pertinenza (nella misura massima di una unità esclusivamente di categoria catastale C/6) , a condizione che venga presentata all'ufficio tributi del Comune entro e non oltre il 31/12/2022 apposita comunicazione su modulo predisposto dal Comune contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, N.445. Tale dichiarazione non occorre se già presentata in precedenza |
| <u>0,1 per cento</u> | Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura |
| <u>1,04 per cento</u> | Aliquota ordinaria per: altri immobili abitativi Si applica a tutte le tipologie abitative non comprese in quelle precedenti, pertanto si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 affittate e a quelle che rimangono vuote o a disposizione del proprietario. L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni (C/6, C/7, C/2). Tutti i restanti immobili diversi da quelli elencati |
| <u>0,86 per cento</u> | Aree fabbricabili |

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 dal Responsabile del settore finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto oltre alla regolare copertura delle spese;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di Deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto ***"Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione aliquote anno 2022"***.

Il Revisore, ultimate le verifiche, dichiara concluso il verbale, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente.

L'Organo di Revisione

Dott. 353 Pat.

Patella

30

C_B825 - C_B825 - 1 - 2021-12-09 - 0009371